

L'Esperto risponde

# **FAMIGLIA**

---

*unioni civili  
e convivenze*

1

## MAGGIORE ETÀ PER ENTRAMBI

**A quale età si può contrarre una unione civile? La possibilità è riservata solo a persone dello stesso sesso?**

L'istituto delle unioni civili è riservato esclusivamente a persone maggiorenni del medesimo sesso.

In ciò vi è il primo elemento di distinzione dal matrimonio classico, che può essere contratto già dal sedicesimo anno di età di uno o di entrambi. I due cittadini del medesimo sesso devono presentarsi, con due testimoni, uno per parte, dinanzi all'ufficiale di stato civile del Comune nel quale essi vogliono far trascrivere la loro unione e rendere la loro spontanea dichiarazione, attraverso la quale comunicano i loro dati anagrafici ed esprimono la volontà di vivere insieme.

2

## LO STATO CIVILE CERTIFICA IL LEGAME

**Esiste un documento che attesti l'unione civile? Se sì, da quale ufficio viene rilasciato?**

L'unione civile viene certificata da un documento, rilasciato dallo stato civile, che ne attesta la costituzione. Oltre a ciò, in questo documento viene dato atto del regime patrimoniale scelto dalle parti, che è quello della comunione legale dei beni, se il contrario non risulta da un'apposita convenzione. Infine, si attestano i dati anagrafici delle parti, la residenza scelta, i dati e la residenza dei testimoni.

3

## SI PUÒ SCEGLIERE UN COGNOME COMUNE

**I contraenti la unione civile possono**

**mutare cognome, o aggiungere quello del partner al proprio?**

Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi. Sempre tramite dichiarazione all'ufficiale di stato civile si può chiedere di anteporre o posporre il cognome comune al proprio.

4

## QUATTRO CAUSE DI IMPEDIMENTO

**Vi sono casi di impedimento e di nullità dell'unione civile e della convivenza?**

Sono quattro le cause di impedimento che generano nullità dell'unione civile.

La prima causa di impedimento per la costituzione dell'unione civile tra persone del medesimo sesso è la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'altra unione civile. Dal tenore della norma pare intendersi che non sia causa di nullità il fatto che una delle parti abbia una convivenza con una persona di sesso diverso.

La seconda causa di impedimento si verifica allorché una delle parti è interdetta per infermità di mente. Se la causa per infermità di mente è stata soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere la sospensione della costituzione dell'unione civile fino a quando la sentenza non sia passata in giudicato.

La terza causa di impedimento è l'esistenza di legami di parentela, così come descritti nell'articolo 87 del Codice civile: ascendenti e discendenti, zii e nipoti, fratelli e consanguinei, affini, adottante e adottato, figli adottivi della stessa persona, l'adottato e i figli dell'adottante, l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

Infine, costituisce causa di impedimento la condanna definitiva di un contraente per

omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte. La sussistenza di una delle cause impeditive comporta nullità della unione civile.

5

## I SOGGETTI ABILITATI A IMPUGNARE

**A quali soggetti spetta la legittimazione a impugnare l'unione civile viziata da nullità?**

La possibilità di impugnare spetta a ciascuna delle parti dell'unione civile, agli ascendenti prossimi, al pubblico ministero e a tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile può essere, altresì, impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa. Può essere, infine, impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altra parte.

6

## LA COABITAZIONE ELIMINA LA NULLITÀ

**Esiste un termine entro il quale far valere la nullità dell'unione civile? La coabitazione per un periodo consistente può fare venire meno la nullità?**

La risposta al secondo quesito è affermativa, e la cosa costituisce una importante novità in relazione al termine entro il quale la parte che ha contratto l'unione civile può far valere la nullità. Infatti, se è passato un anno dalla cessazione della violenza, o dalla cessazione delle cause che hanno determinato il timore o da quando sia stato scoperto l'errore, e in questo anno si sia consumata coabitazione, non è più possibile far valere la nullità.

7

## PER LA CASA PREVALE L'INTERESSE DEI FIGLI

**In caso di cessazione della convivenza, la casa può essere assegnata, come avviene nel matrimonio?**

La risposta è affermativa. In caso cessazione della convivenza o della unione civile, la casa viene assegnata seguendo i criteri dettati dall'articolo 337-sexies del Codice civile, tenendo conto, quindi, della presenza e dell'interesse di prole minorenni o maggiorenne disabile, o maggiorenne non autosufficiente. Se l'assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa familiare, o convive "more uxorio" o contrae un nuovo matrimonio o una nuova unione civile, perde automaticamente il godimento della casa comune. Qualora non vi siano figli, e a recedere dalla convivenza o dall'unione civile sia il titolare dell'immobile adibito a casa comune, questi deve, nella dichiarazione di recesso, a pena di nullità, concedere all'altro convivente un termine non inferiore a 90 giorni per lasciare la casa.

8

## DIRITTO DI ABITAZIONE «A TEMPO»

**In caso di morte di uno dei due partner, la casa viene assegnata al partner superstite? Se la risposta è affermativa, questo diritto ha limiti temporali?**

Se muore il proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza, se questa ha superato i due anni, e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

9

## SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

**I conviventi hanno diritti di successione nelle locazioni e nell'edilizia popolare? Che cosa deve fare il partner superstite?**

Sia in caso di recesso dal contratto di locazione, sia in caso di morte del partner che ha siglato il contratto, l'altro partner convivente può succedergli. Qualora, nei bandi per l'assegnazione di alloggi popolari, l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca elemento che conferisce maggiore punteggio, il punteggio premiante va assegnato anche ai conviventi di fatto, sia etero che omosessuali. In caso di morte del partner assegnatario, il partner superstite può chiedere all'Istituto case popolari l'assegnazione dell'alloggio.

10

## ONERI E DOVERI «MATRIMONIALI»

**La convivenza di fatto è un atto pubblico e riconoscibile ai terzi? Da essa derivano doveri verso l'altro?**

Al comma 36 dell'unico articolo della legge 76/2016, sono indicate le condizioni necessarie per rendere una convivenza di fatto pubblica, certa e riconoscibile agli occhi della collettività. Anche in questo caso è richiesta la maggiore età da parte di entrambi i soggetti, di sesso diverso. Essi devono essere vincolati da un legame affettivo di coppia. Alla coppia viene imposto per legge un dovere di assistenza morale e materiale, alla stregua degli oneri e doveri matrimoniali, e viene richiesto di non essere in una causa di impedimento, quanto a parentela o affinità, o perché vi sia un altro matrimonio o un'altra unione civile riconosciuta. Fatti salvi tali requisiti ed escluse le cause di nullità, la coppia che vuole rendere pubblica la pro-

pria convivenza può fornire una dichiarazione allo stato civile del Comune di residenza, così come già avveniva in passato per la "famiglia anagrafica", ex articolo 4 del Dpr 223/1989 ("Regolamento anagrafico della popolazione residente").

11

## FORMA SCRITTA PER LA VALIDITÀ

**Per il contratto di convivenza vi sono requisiti di forma richiesti dalla legge? Bisogna rivolgersi a qualche professionista?**

Sia le coppie etero che quelle omosessuali possono regolare i propri rapporti patrimoniali, relativamente alla loro vita in comune. Due i professionisti che la legge deputa alla stipula: un notaio oppure un avvocato. Essi devono redigere il contratto di convivenza in forma scritta (pena la nullità dell'atto) e devono certificare che le clausole non sono contrarie alla legge e all'ordine pubblico. Il professionista ha dieci giorni di tempo, dalla sottoscrizione del contratto di convivenza, per la trasmissione dell'atto al Comune di residenza della coppia, ai fini della iscrizione in anagrafe. Se non viene rispettata tale trascrizione, il contratto di convivenza non è opponibile ai terzi e, verosimilmente, alla stregua di quanto previsto in tema di negoziazione assistita, il professionista può incorrere in responsabilità professionale.

12

## CONTRATTO SENZA TERMINI E CONDIZIONI

**Esistono requisiti essenziali al contenuto del contratto di convivenza?**

La risposta è positiva. Il contratto di convivenza deve contenere l'indirizzo di residenza comune prescelto dalla coppia, nonché le modalità con cui ognuna delle due parti intende contribuire alle necessità della vita in

comune (in relazione sia alle capacità patrimoniali, sia al reddito e pure all'apporto in termini di lavoro domestico). Anche il regime patrimoniale, di comunione o separazione dei beni, va scelto all'atto della firma del contratto di convivenza. Tale regime può essere modificato in qualsiasi momento, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata dinanzi a un notaio o a un avvocato. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si considerano non apposti.

13

### ASPETTI PATRIMONIALI POST CESSAZIONE

**Si possono regolare i rapporti patrimoniali in caso di cessazione del contratto di convivenza?**

La risposta dovrebbe essere affermativa. Il condizionale è d'obbligo, in quanto il tenore letterale del comma 50 dell'unico articolo della legge 76/2016 sembrerebbe chiudere il varco a quel tipo di accordi tesi a regolare rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza o della unione civile. Una tesi così restrittiva, in un ordinamento giuridico che tutela l'autonomia contrattuale, non può, tuttavia, trovare spazio. Pertanto, è preferibile accedere all'idea di un contratto di convivenza che regoli anche i rapporti patrimoniali in caso di cessazione del legame sentimentale o della convivenza. Non foss'altro per evitare di inflazionare il "sistema giustizia" con ulteriore contenzioso.

14

### IL CASO DI RECESSO UNILATERALE

**Cosa succede in caso di cessazione del contratto di convivenza? Può decidere uno solo dei contraenti?**

Valgono le medesime regole formali stabilite per la costituzione del contratto di convivenza. In tal caso, se nell'accordo era stato scelto il regime della comunione dei beni, essa si considera automaticamente sciolta all'atto della cessazione del contratto di convivenza. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza, il professionista che riceve o autentica l'atto è tenuto a comunicarlo all'anagrafe di residenza e a notificarne copia all'altro contraente.

15

### UNIONI, «PREVALE» LA COMUNIONE

**Come cambia il regime patrimoniale degli uniti civili? Possono scegliere la separazione dei beni?**

Gli uniti civili, al pari dei coniugi uniti in matrimonio, possono scegliere di adottare il regime patrimoniale, e, in mancanza di espressa opzione varrà il regime della comunione dei beni, che si intenderà automaticamente sciolta in caso di recesso o cessazione della unione civile. Anche i componenti di una unione civile possono adottare il regime del fondo patrimoniale.

16

### LA CONVIVENZA REGISTRATA

**Quale sarà il regime patrimoniale degli interessati in caso di convivenza registrata?**

Ognuno dei due conviventi rimane titolare dei propri acquisti, non instaurandosi un regime "ex lege" di comunione dei beni acquisiti in costanza di convivenza registrata. È, però, possibile, per coloro che compongono la coppia di conviventi registrata, stipulare un "contratto di convivenza" mediante il quale, anche nel regime di convivenza registrata, si ottiene la messa in comune dei beni e dei diritti che i conviventi di

fatto acquisiscono nel periodo in cui la convivenza registrata si svolge.

17

## IMPRESA FAMILIARE, UTILI RIPARTITI

**Si applicano alle unioni civili e alle convivenze le norme in tema di impresa familiare? C'è partecipazione agli utili per il partner?**

Nel caso in cui uno dei componenti della coppia eserciti un'attività aziendale sotto forma di "impresa familiare", qualunque sia il rapporto (matrimonio, unione civile, convivenza registrata) che unisce il soggetto imprenditore con il partner, quest'ultimo partecipa in ogni caso agli utili e agli incrementi dell'impresa individuale del componente della coppia titolare dell'impresa.

18

## SÌ A TFR E CONGEDO «MATRIMONIALE»

**I benefici sociali e previdenziali si estendono alle coppie unite civilmente o conviventi e registrate?**

La risposta è positiva. In questo caso la norma è abbastanza chiara: tutti i diritti derivanti dalle leggi e dalla contrattazione collettiva, in cui sono riportati i termini matrimonio, coniuge o coniugi sono direttamente applicabili, in termini di "benefit" sociali e previdenziali, anche alle unioni civili. Manca il riferimento alle coppie conviventi registrate, ma si può ritenere che la giurisprudenza di legittimità o quella costituzionale colmeranno questa lacuna.

Il comma 17 dell'unico articolo della legge 76/2016 dispone che risulti applicabile il pagamento del trattamento di fine rapporto e della relativa indennità, in caso di morte del lavoratore, anche alla parte dell'unione civile. In caso di unione civile dichiarata sciolta, con previsione di obbligo di mantenimento,

è applicabile il riconoscimento del 40% del Tfr per il periodo di effettiva vigenza della unione. Anche qui manca l'estensione del beneficio alle coppie conviventi registrate.

Nessun problema desta l'estensione a unioni civili e coppie conviventi registrate delle ferie matrimoniali, degli assegni familiari per il nucleo, delle detrazioni fiscali per familiari a carico, dei permessi di lavoro per un massimo di tre giorni al mese per familiari conviventi con disabilità, ex legge 104/1992. Infine, vige l'estensione del permesso di tre giorni per gravi motivi familiari e del congedo, in misura massima di due anni, concessi a beneficio del coniuge convivente di un soggetto con disabilità in situazione di gravità accertata.

19

## SUL MANTENIMENTO DECIDE IL GIUDICE

**Sono previsti obblighi di mantenimento in caso di cessazione della convivenza? Che cosa succede se, all'interruzione dell'unione civile o della convivenza, i due soggetti non si trovano d'accordo sugli aspetti economici del "distacco"?**

In caso di cessazione della convivenza (e, si deve presumere, della unione civile), qualora non vi sia accordo tra gli ex conviventi, sarà il giudice a determinare l'"an" e il "quantum" del mantenimento che il convivente economicamente più solido deve versare al partner che versa in stato di maggiore bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Il tenore della norma fa presumere che, se l'ex convivente è percettore di una rendita o di un reddito, e pertanto è capace di provvedere a se medesimo, egli non può invocare alcuna forma di sostegno da parte dell'ex partner. Qualora il giudice adito opti per un assegno di mantenimento, esso va determinato, secondo l'articolo 438, secondo comma, del Codice civile, in pro-

porzione del bisogno di chi ne fa domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non deve tuttavia superare quanto sia necessario, avuto riguardo alla sua posizione sociale tenuta in costanza di convivenza. In caso di coniuge violento, il partner che subisce maltrattamenti può ricorrere agli ordini di protezioni volti all'allontanamento coatto dell'altro dalla casa di comune residenza.

20

## LA SUCCESSIONE È EQUIPARATA

**In che misura il convivente eredita? A quali soggetti spetta la cosiddetta legittima?**

Per la successione valgono le norme in vigo-

re per il matrimonio: al partner superstite va la “ quota legittima”, che varia a seconda del numero di figli del defunto (per esempio il 50 per cento, in caso in cui il “de cuius” non abbia figli).

21

## IL RISARCIMENTO PER IL PARTNER

**In caso di morte di uno dei due partner da fatto illecito, a chi spetta il risarcimento stabilito in sede giudiziale?**

In caso di decesso del partner, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.